Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1980**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento [illegible] prega, effettuare al più presto.

[illegible] to il versamento per l'importo corrispon[illegible] tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1980, n. 6.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: «31 maggio 1980» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1980».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di numerose partite di cotone di origine e provenienza Formosa, Taiwan, Brasile, Pakistan e Messico la ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate ha effettuato i seguenti pagamenti:

Mod. B-*Import* (validità impegni giorni trenta):

n. 4162470 del 13- 5-1974 di $ 46.000
n. 4162639 del 26- 7-1974 di $ 83.005
n. 4162648 del 30- 7-1974 di $ 52.545
n. 4162661 del 2- 8-1974 di $ 39.683
n. 4162672 del 9- 8-1974 di $ 45.916,76
n. 4162678 del 20- 8-1974 di $ 32.962,03
n. 4839728 del 12- 9-1974 di $ 40.119,30
n. 4839821 del 21-10-1974 di $ 48.143,16
n. 4839867 del 15-11-1974 di $ 33.200
n. 4839891 del 25-11-1974 di $ 47.400
n. 4839908 del 29-11-1974 di $ 54.481,87
n. 4839910 del 2-12-1974 di $ 71.000
n. 4839911 del 2-12-1974 di $ 52.000
n. 4839961 del 7- 1-1975 di $ 52.000
n. 4839981 del 16- 1-1975 di $ 110.000
n. 4839999 del 22- 1-1975 di $ 23.989,77
n. 4840062 del 25- 2-1975 di $ 24.000
n. 5090217 del 20- 5-1975 di $ 13.213
n. 5090461 dell' 8- 9-1975 di $ 25.691

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova tra il 23 luglio 1974 ed il 27 ottobre 1975 con ritardi oscillanti tra i diciannove ed i centodieci giorni rispetto alle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871343 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alla mancanza di disponibilità finanziarie e, per quanto riguarda in particolare gli esborsi effettuati sino al 22 gennaio 1975, alla carenza di fondi da destinare al deposito vincolato infruttifero 50% prescritto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanze varie essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., mediante fidejussioni del Credito varesino di Gallarate, nella misura del 5 % di $ 895.349,89 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11017)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Con.Form S.p.a., in Pontecagnano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 45 balle di banda stagnata elettrolitica di origine e provenienza U.S.A. la ditta Con.Form S.p.a. di Pontecagnano (Salerno) ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 25.273,16 di cui al mod. *B*-Import n. 4835217 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Salerno in data 6 febbraio 1975,

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla

dogana di Salerno il 9 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni duecentoquindici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmessa al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/18597 del 29 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a contestazioni sorte sulla qualità della merce che non corrispondeva alle caratteristiche concordate;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 novembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non corredati da alcuna documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Con.Form S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Salerno, nella misura del 5 % di $ USA 25.273,16 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: Baldi

(11015)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silgra di Oggero Francesco, in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di sego, di origine e provenienza Nuova Zelanda, la ditta Silgra di Oggero Francesco, con sede in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 46.329,59 di cui al mod. *B*-Import n. 2986699 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Torino in data 3 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 15 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di giorni settantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816289 del 22 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che la nave vettrice era giunta con notevole ritardo e che le condizioni del sego — oggetto dell'importazione — erano risultate tali da complicare e quindi prolungare le operazioni di sbarco;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con l'istanza del 19 novembre 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non appare attendibile la giustificazione addotta in merito all'ulteriore ritardo nello sdoganamento, poiché risulta trascorso un notevole lasso di tempo tra la introduzione in temporanea custodia (8 luglio 1976) e la nazionalizzazione della merce verificatasi soltanto il 15 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silgra di Oggero Francesco, in Torino, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Torino, nella misura del 5 % di $ USA 46.329,59 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: Baldi

(11016)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cascami di seta di origine e provenienza Giappone la ditta Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 51.600 di cui al mod. *B*-Import n. 3993841 rilasciato dal Credito varesino in data 13 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state effettuate dalla dogana di Pavia tra il 21 ed il 25 gennaio 1975, con un ritardo quindi di trentanove-quarantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 del 6 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge: che il regolamento anticipato effettuato è posteriore alla entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 1974, istitutivo del « deposito previo »; che l'importazione della merce è largamente successiva alla abrogazione del vincolo in cui innanzi; che le giustificazioni addotte dalla ditta sono da considerare di carattere esclusivamente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 12 dicembre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 1126 del 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta, mediante fidejussione del Credito varesino, nella misura del 5 % di franchi svizzeri 51.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11010)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismoplexo », 4 supposte × g 1 per adulti, nonché della relativa serie pediatrica 4 supposte × g 0,5, della ditta S.n.c. Chimas, in Casalecchio di Reno. (Decreto di revoca numero 5838/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 novembre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 19084 e 19084/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bismoplexo », 4 supposte × g 1 per adulti, nonché la relativa serie pediatrica 4 supposte × g 0,5, a nome della ditta S.n.c. Chimas, con sede legale e fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2, codice fiscale n. 00290990373, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della stessa in relazione alla sua composizione, come contestato alla ditta succitata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bismoplexo », 4 supposte × g 1 per adulti, nonché della relativa serie pediatrica 4 supposte × g 0,5, registrate rispettivamente ai numeri 19084 e 19084/1 in data 10 novembre 1963, a nome della ditta S.n.c. Chimas, con sede legale e fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2, codice fiscale n. 00290990373.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11255)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2352, nonchè il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, relativi alla costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della predetta sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Polizzy dott. Renato
Moccia dott. Rocco
Calabria dott. Antonio
Pandolfo avv. Michele
Pucci Ricciardo
Morganti ing. Ignazio
Mereu dott. Emanuele
Onesti avv. Giulio
Merlo prof. Luciano
Bassi rag. Enrico
Ambrogio comm. rag. Paolo

I predetti consiglieri resteranno in carica tre esercizi in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(11332)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di pesce congelato di origine Taiwan e provenienza Spagna, la ditta Pesclaudio S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 20.000 di cui al modello *B*-Import n. 4933450 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 26 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata limitatamente a $ USA 18.000 dalla dogana di Livorno il 18 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ventitre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre per la residua somma di $ USA 2.000 la merce non è stata mai importata; la ditta istante ha fatto presente che essa sarebbe andata in parte ($ USA 1.414,02) a compensare una nota di credito ed in parte ($ USA 585,98) sarebbe imputabile a differenza peso riscontrata allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973298 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione di che trattasi, giusta quanto indicato dall'operatore nazionale, sarebbe stato determinato da non meglio precisate difficoltà di reperimento del prodotto sul mercato spagnolo, e quindi da circostanze puramente commerciali, nonché da ulteriori difficoltà incontrate per il trasporto della merce verso l'Italia per le quali l'interessata avrebbe dovuto richiedere la proroga del termine di validità dell'impegno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, nella misura del 5% di $ USA 20.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(70)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.R.S.A. S.p.a., in Gorla Minore.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di impregnazione di origine e provenienza Germania federale la ditta O.R.S.A. S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 40.000 di cui al modello *B*-Import n. 5758503 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Legnano in data 10 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Busto Arsizio l'11 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di giorni trentadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871909 del 29 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare tale ritardo indicando nel fornitore estero la responsabilità della spedizione, oltre i termini, del macchinario in questione;

Considerato che tale motivazione, perché non documentata come richiesto peraltro dall'Ufficio italiano dei cambi, non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.R.S.A. S.p.a., in Gorla Minore (Varese), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5 % di D.M. 40.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga al 31 dicembre 1980 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1978, concernente la proroga al 31 dicembre 1979 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente ai Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di mantenere il regime dell'autorizzazione per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1980 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(301)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri:

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle giacche per uomo e ragazzo (v.d. 61.01 da 340 a 370) originarie dell'India è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi CEE in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(311)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore, anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 6 giugno 1979 e 8 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende

industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(316)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1978, emessi per lire 1.750 miliardi e per lire 1.200 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951, e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° agosto 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 212982/66-AO-5 in data 14 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 57, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.750 miliardi;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 213309/66-AO-6, in data 5 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 340, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di aprile, maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° febbraio 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1980 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 14 luglio e del 5 agosto 1978, è pari al 6,6780% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è superiore a quello minimo del 6,35% stabilito dall'articolo 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,70%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 212982/66-AO-5 del 14 luglio 1978 e n. 213309/66-AO-6 del 5 agosto 1978, meglio indicati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.750 miliardi e lire 1.200 miliardi, è determinato nella misura del 6,70% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° agosto 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola aumenta pertanto a L. 197.650.000.000, da imputarsi:

per L. 117.250.000.000 alla 1ª tranche di lire 1.750 miliardi;

per L. 80.400.000.000 alla 2ª tranche di lire 1.200 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 5 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale Campania n. 8935 del 16 ottobre 1979, con la quale è stata approvata la prosecuzione di tre progetti, per un periodo pari a quello iniziale, e la trasformazione dei contratti di lavoro dei centoottantadue giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro, comportanti una spesa complessiva di L. 1.456.297.619 e riguardanti i seguenti settori:

ricostituzione e miglioramento dei boschi e pascoli per otto mesi;

turismo termale per dodici mesi;

assistenza scolastica per dodici mesi;

Vista la delibera del consiglio regionale Campania n. 127/3 del 19 ottobre 1979, con la quale è stato approvato il progetto di occupazione giovanile « Formazione di squadre di pronto intervento per la difesa dei boschi dagli incendi » concernente l'impiego di quattrocentocinquanta giovani, per un periodo di dodici mesi, e comportante una spesa complessiva di L. 3.632.496.120;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle suddette richieste avanzate dalla regione Campania;

Preso atto che i progetti già predisposti dalla regione sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato il progetto di occupazione giovanile presentato dalla regione Campania di cui alle premesse.

Sono confermati, per una durata pari a quella iniziale, i tre progetti della regione Campania, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nello ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(282)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetto di occupazione giovanile presentato dal Ministero delle finanze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dal Ministero delle finanze, di prosecuzione per un periodo di dodici mesi, e di trasformazione dei contratti dei settecentoottantasette giovani appartenenti al 3° contingente previsto dal progetto « Catasto » in contratti di formazione e lavoro, comportante un onere complessivo di lire 6 miliardi;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvata la prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, del 3° contingente del progetto « Catasto » del Ministero delle finanze, di cui alle premesse.

La copertura degli oneri derivanti dal progetto di cui sopra è assicurata con ricorso ai fondi accantonati sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, per l'anno 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(283)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Malnate e Viadana

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25829: comune di Malnate (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 settembre 1978, n. 139, relativa alle N.T.A.);

deliberazione 31 ottobre 1979, n. 26772: comune di Viadana (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 novembre 1978, n. 296, relativa alla variante n. 3).

(11358)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Mauro Pascoli

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 3739 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 9011/8343 nella seduta del 29 novembre 1979): comune di S. Mauro Pascoli (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 4 febbraio 1978, n. 24).

(11359)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso undici posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 19 Difesa, foglio n. 337, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i restanti posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dello Esercito, specialità tecnologico-meccanico.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 marzo 1980 (*) *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4 *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

(*) Così modificato con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1980 in corso di perfezionamento.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonché — per coloro che intendano far valere titoli di precedenza — una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1979
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 44

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .,

residente in . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di *non avere riportato condanne penali* (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*. Nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Progettazione e disegno esecutivo*. Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, con le sue dimensioni di massima, il candidato dovrà sviluppare l'idea meccanica e procedere alla compilazione dei disegni necessari per la costruzione (insieme e particolari).

Il candidato dovrà, in una particolareggiata relazione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre i calcoli eseguiti per la verifica del dimensionamento strutturale delle parti costituenti il congegno e che saranno indicate nel tema.

Detta relazione darà anche prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara, propria e corretta.

COLLOQUIO

Matematica

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale e algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli, diedri e poliedri - solidi comuni - misure di superficie e volumi.

Trigonometria piana: sino alla risoluzione dei triangoli inclusa.

Impiego del regolo calcolatore.

Fisica

Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi, peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica, aerostatica, acustica, ottica, termologia, magnetismo, elettricità, principali macchine elettriche, principali strumenti per misure elettriche, elettrostatica, elettrodinamica; principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe con particolare riguardo alla lega ferro-carbonio.

Meccanica applicata

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica, composizione e decomposizione, momenti, coppie, centro di gravità e sua determinazione per linee, superfici e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario, rotatorio, oscillatorio; elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici, ingranaggi, trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata), applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motori endotermici, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa e sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

Tecnologia

Disegno tecnico: disposizione delle proiezioni - sezioni - indicazioni dei materiali nelle sezioni - quotatura in relazione alle lavorazioni - indicazione della qualità delle superfici - rugosità - segni di lavorazione.

Unificazione: l'unificazione nell'industria - norme e tabelle UNI.

Tolleranze: sistemi di tolleranza per lavorazioni meccaniche UNI e ISO - tolleranze ed accoppiamenti - definizioni e principi fondamentali - valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Filettature: tipi e sistemi di filettatura - accoppiamenti filettati - tolleranze di lavorazioni per filettature.

Calibri: calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati tolleranze di esecuzione dei calibri. Lettura del calibro a nonio, lettura del micrometro.

Prove dei materiali: prove meccaniche e tecnologiche di materiali metallici e caratteristiche relative. Acciai da costruzione: distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo l'UNI.

Trattamenti termici degli acciai: ricottura - bonifica - normalizzazione - tempera - cementazione, ecc.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

(257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali del comune di Milano della classe 1ª/*A* e dei comuni di Como, l'Aquila, Nuoro, Padova, Velletri e Vicenza della classe 1ª/*B*, nonchè delle provincie di Campobasso, Ferrara, Parma, Rovigo e Viterbo della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali del comune di Milano della classe 1ª/*A*, e dei comuni di Como, L'Aquila, Nuoro, Padova, Velletri e Vicenza della classe 1ª/*B*, nonchè delle provincie di Campobasso, Ferrara, Parma, Rovigo e Viterbo della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle provincie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 1° marzo 1980 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/A e 1ª/B e a segretario generale di seconda classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: DARIDA

(307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(210)

Concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(211)

Concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(212)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministero della sanità comunica che il giorno 16 gennaio 1980 alle ore 18 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio del professore universitario che dovrà far parte della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione relativa all'anno 1978, in sostituzione dei sorteggiati in data 12 ottobre 1978 impossibilitati a partecipare all'esame suddetto.

(363)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(126/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(97/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(98/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(92/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due);

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(96/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Thiesi (Sassari).

(95/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(93/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(94/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(91/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800140)